



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEL FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI

N. DGS/VI/6512-P

Risposta al Foglio del

N.

**Oggetto: Regolamento (CE) n. 1/2005 -
Trasporto di equidi in conto proprio
- ulteriori chiarimenti.**

Roma 7/4/2008

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
SERVIZI VETERINARI

AGLI UVAC E AI PIF

AL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA SICUREZZA

AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

AL CORPO FORESTALE DELLO STATO

AL MINISTERO DEI TRASPORTI

AL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE SUL
BENESSERE ANIMALE

e p.c.

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA TURISMO EQUESTRE

ALL'ASSOCIAZIONISMO EQUESTRE ENGEA

ALLA FNOVI

AL SIV e MP

ALL'ANMVI

ALLA CONFAGRICOLTURA

ALLA CONF COLTIVATORI DIRETTI

ALLA CIA

ALL'ASSOCARNI

ALL'UNICEB

ALL'ASSICA

ALLA COMOS

ALL'ASSO.TRA.BE.

ALLA CONFTRASPORTO

ALLA CIM

ALLA LAV

ALL'ANTRAC

LORO SEDI

L'Associazione Italiana Allevatori (AIA), facendo riferimento alla nota prot. DGSA n. 1014 del 6 febbraio scorso, ha chiesto alla scrivente Direzione Generale un chiarimento ulteriore in merito al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, relativamente al trasporto degli equidi in conto proprio.

In particolare l'AIA fa esplicito riferimento alla legge n. 298/74, come modificata dal DPR n. 783/77, recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".

L'articolo 31, lettera b, della suddetta legge stabilisce che "il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando (omissis) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. L'attività di trasporto di cose in conto proprio è da considerare complementare o accessoria dell'attività principale dell'impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni:

- le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
- l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa;
- i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa. (omissis)."

In base a quanto stabilito nel citato articolo il trasporto in conto proprio, qualora praticato alle condizioni sopra riportate previa licenza rilasciata dalle competenti Autorità, costituisce, sia pure in via accessoria, parte integrante dell'attività economica dell'impresa, anche se l'esistenza di una serie di limitazioni (art. 31 lettere a - c della legge n. 298/74 "il guidatore deve essere un componente della famiglia dell'imprenditore o dipendente dell'impresa ed il mezzo di trasporto deve essere di proprietà o in usufrutto all'impresa), consentono di distinguerlo in maniera chiara dal "trasporto in conto terzi".

Da quanto sopra riportato si evince che il trasporto di equidi in regime di "trasporto in conto proprio" ai sensi della normativa sui trasporti (legge n. 298/74), come ad esempio nel caso di trasporti di cavalli da corsa da parte di una scuderia professionale, rientra per definizione tra le attività economiche e pertanto ricade pienamente nel campo di applicazione del regolamento n. 1/2005.

E' diverso invece il caso, già ricordato nella nota prot. DGSA n. 1014 del 6 febbraio scorso, del trasporto di equidi per finalità culturali, ludiche, sportive e simili poiché, trattandosi di trasporti effettuati al di fuori di qualunque regime commerciale, non rientra nel campo di applicazione del regolamento 1/2005.

L'utilizzo culturale, ludico, sportivo o comunque ricreativo del cavallo, si svolge solitamente in ambito familiare o di gruppo amicale ed in molte circostanze il mezzo di trasporto o i cavalli vengono affidati o prestati a terzi senza alcuna connotazione commerciale.

Si ritiene, pertanto, utile ed opportuno precisare che il trasporto di equidi al di fuori dei regimi previsti per l'autotrasporto di merci, indipendentemente dal fatto che avvengano in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o delle "cose (equidi)" trasportate, non rientra nel campo di applicazione del regolamento in oggetto, così come stabilito all'articolo 1, punto 5 del medesimo regolamento.

Tuttavia, si ribadisce che l'obiettivo principale del legislatore rimane la protezione degli animali durante il trasporto, anche se questo non avviene per finalità economiche e, per tale motivo, tutti coloro che trasportano equidi dovrebbero essere edotti sulle norme di carattere generale previste dal regolamento 1/2005; a tal fine è auspicabile la collaborazione degli Enti e delle Associazioni in indirizzo.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Latente